

Indicazioni circa le figure professionali socio educative che operano nelle unità d'offerta sociale

A fronte dell'evoluzione delle figure professionali e dei percorsi formativi curriculari, si ritiene utile, ancorché necessario, fornire un quadro di riferimento aggiornato agli enti gestori con riferimento agli operatori che possono operare in campo socioeducativo nelle unità d'offerta sociale. Le indicazioni contenute nel documento aggiornano e superano le precisazioni fornite in precedenza.

Si precisa che, con riferimento alla nota J2.2021.0087820 del 17/06/2021 "Prime indicazioni/chiarimenti in ordine all'applicazione dei requisiti di esercizio di cui alla dgr n. 2857/2020", continuano ad avere un valore esplicativo le risposte ai quesiti dal n. 4 al n. 20 compresi.

UNITÀ D'OFFERTA PER LA PRIMA INFANZIA (dgr n. 2929/2020 e dgr n. 20588/2005)

Con riferimento ai titoli di studio per l'accesso ai posti di operatore socioeducativo nei servizi per la prima infanzia (asili nido, micronidi e centri prima infanzia) si precisa quanto segue.

Come noto, il D. Lgs. 65 /2017 (pubblicazione Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 112 del 16 maggio 2017) stabilisce:

- all'art. 4 la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della:
 - Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
 - Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari;
- all'art. 14 comma 3 che:
 - la nuova disciplina si applica per gli accessi alla professione dall'anno scolastico 2019/20 con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;
 - continuano ad avere validità i titoli riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale conseguiti entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (31 maggio 2017).

La Circolare ministeriale n. 14176 del 08/08/2018 – "Attuazione articolo 14, decreto legislativo n. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia", accompagna con specifiche informazioni, il passaggio tra il precedente regime – titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale e quello previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017.

La stessa Circolare ministeriale specifica che, a riguardo, sono pervenuti quesiti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in merito alla posizione dei laureati e laureandi dei corsi di laurea L19 e Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra il 1° giugno 2017 e l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 e

che, considerato che la disciplina transitoria delineata dall'art. 14 comma 3 del decreto legislativo 65/2017, presenta un vuoto temporale è stato richiesto un parere all'Ufficio Legislativo del MIUR che si è espresso il 1° agosto 2018 nei seguenti termini:

- la disciplina transitoria delineata nell'art. 14 del decreto legislativo 65/2017 creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente al nuovo modello di Laurea ad indirizzo specifico, e pertanto non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017);
- l'unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all'attivazione degli indirizzi specifici della laurea L19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell'immatricolazione;
- tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all'educazione rispetto al rischio di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale.

La circolare dispone quindi che, fino all'attivazione dei corsi di laurea L19 ad indirizzo specifico di cui alla tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria (che dovrà avvenire nell'anno accademico 2019/2020) continuano ad avere validità ai fini dell'accesso alla professione:

- i titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale;
- i titoli conseguiti all'interno della classe L19 pur in assenza dell'indirizzo specifico di cui al D.M. n. 378/2018;
- i titoli di laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria (LM-85bis), pur in assenza dell'integrazione del corso di specializzazione.

Preso atto che:

- i corsi di laurea attivati negli Atenei lombardi a partire dall'anno accademico 2019/2020, consentiranno di poter disporre del personale in possesso dei titoli previsti dal D. Lgs. 65/2017 non prima della conclusione dell'anno accademico 2021/2022;
- è necessario garantire il soddisfacimento da parte dei servizi educativi per la prima infanzia degli standard di personale previsti dalle disposizioni regionali e di garantire altresì un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio educativo delle famiglie;
- è fondamentale evitare che la possibile carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge possa influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla loro qualità, anche nel caso della formazione degli elenchi del personale per le sostituzioni (elenchi di "messa a disposizione");

si ritiene che, per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, possono continuare ad essere riconosciuti validi per l'esercizio del ruolo di operatore socio

educativo in Asili Nido, Micronidi, Centri Prima Infanzia, anche i titoli indicati dalla normativa regionale vigente (dgr n. 2929/2020 e dgr n. 20588/2005) acquisiti entro la data di pubblicazione del presente provvedimento e comunque non oltre la conclusione dell'anno scolastico/accademico 2021/22.

Il personale socio educativo operante nei servizi per la prima infanzia (Asili Nido – Micronidi-Centri Prima Infanzia) dovrà quindi essere in possesso dei seguenti titoli di studio a partire dall'anno educativo 2022/23:

- Laurea in Scienze dell'educazione e della Formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Rimangono validi ai fini dell'esercizio del ruolo di operatore socio educativo nei Servizi per la prima infanzia (Asili Nido – Micronidi – Centri Prima Infanzia) i titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento italiano, di seguito elencati, se conseguiti entro l'anno scolastico/accademico 2021/22:

- diploma di maturità magistrale/liceo sociopsicopedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di Comunità infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- vigilatrice di infanzia;
- puericultrice;
- diploma tecnico dei servizi sociosanitari;
- Laurea in scienze dell'educazione o della formazione classe L19;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 – Laurea LM-51;
- Laurea in Sociologia L40 – LM-88;
- LM-50 Programmazione e Gestione dei servizi educativi;
- LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
- LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education.

Per i Nidi Famiglia si conferma quanto previsto dalla l.r. 23/1999 e dalla dgr n. 20588/2005 prevedendo la possibilità che possa essere utilizzato il personale con le qualifiche sopraindicate.

UNITÀ D'OFFERTA SOCIALE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI E PERSONE CON DISABILITÀ (dgr n. 20762/2005, dgr n. 2857/2020, dgr n. 20763/2005, dgr n. 7433/2008, dgr n. 11496/2010, PSA1988/90 – d.c.r. n. IV/871 del 1987)

Considerata:

- la necessità di garantire il soddisfacimento dei requisiti di esercizio da parte delle unità d'offerta sociale residenziali e semi residenziali afferenti all'area minori e disabilità, con particolare riferimento allo standard di personale previsto dalle diverse delibere regionali di settore ed al fine di garantire altresì

un adeguato livello di risposta da parte della rete dei servizi ai bisogni di carattere socio educativo dei fruitori dei medesimi,

- che la possibile carenza di operatori rispondenti ai requisiti di legge possa influire sulla capacità di offerta dei servizi e sulla qualità dei servizi stessi, anche in considerazione delle necessarie sostituzioni in caso di assenza motivata del personale in servizio

si conferma innanzitutto che possono operare nelle unità d'offerta sociale le tipologie di operatori individuate nelle delibere di riferimento che definiscono i requisiti di esercizio per ogni singola unità d'offerta.

In considerazione dell'evoluzione della normativa di settore relativa alla definizione della figura dell'educatore professionale e dei relativi curricula formativi, fermo restando quanto già espressamente previsto nei singoli provvedimenti regionali, si precisa che il requisito di esercizio relativo al personale socioeducativo è da ritenersi soddisfatto attraverso il possesso dei seguenti titoli riconosciuti dall'ordinamento italiano:

- diploma di laurea triennale L19 (educatore professionale socio-pedagogico);
- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art.1 comma 517 e 537 della L.145/2018;
- diploma di educatore ai sensi della l.r. 95/1980 (d.c.r. n. III/276 del 21 maggio 1981) e della d.c.r. n. IV/1269 del 28 febbraio 1989;
- diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale socio-sanitario), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (comma 596 della L 205/2017), dalla L. 3 del 2018 e dal D.M. 13 marzo 2018. Il D.M. n. 520/1998 individua, infatti, la figura professionale dell'educatore professionale quale operatore sociale e sanitario e prevede che lo stesso svolga la propria attività professionale all'interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socioeducative;
- diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education con la quale viene attribuita la qualifica di pedagogo;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 - Laurea LM-51;
- Laurea in Sociologia L40 – Laurea LM-88;
- Laurea Servizio Sociale L39.

A completamento si ricorda che, ai sensi del comma 599 della L. 205/2017, possono continuare a svolgere l'attività di educatore, coloro che, alla data di entrata in vigore della L 205/2017, avevano svolto detta attività per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora le procedure di selezione non abbiano condotto all'individuazione di personale socioeducativo in possesso delle caratteristiche sopra specificate, il soggetto gestore, entro il 31/12/2023, motivando adeguatamente la propria scelta, potrà completare il fabbisogno di personale educativo assumendo quale operatore socio-educativo anche chi è in possesso di:

- diploma professionale/istruzione di grado superiore (almeno quadriennale) con comprovata esperienza di almeno 3 anni in ambito socio-educativo ed esperienza specifica in area minori o disabili. Dovrà essere garantita la partecipazione ad iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore annuali.

In ogni caso, il personale educativo nelle unità d'offerta in oggetto non potrà essere costituito unicamente da operatori in possesso delle caratteristiche sopracitate e le procedure di assunzione di tali operatori saranno oggetto di specifica verifica in sede di Vigilanza da parte delle ATS.

Resta inteso che, il personale in servizio alla data di pubblicazione sul BURL del presente provvedimento con regolare contratto CCNL nel quale è specificato il profilo di operatore socio educativo/educatore presso soggetti gestori di unità d'offerta sociale afferenti alle aree minori e disabili normate da delibere di Regione Lombardia, che non ha acquisito i titoli di studio sopra elencati né quanto riferito all'art. 1 della Legge n. 205/17 ai commi da 595 a 598, può continuare ad esercitare il ruolo di operatore socio educativo in continuità con il medesimo soggetto gestore.

Altre figure professionali o specialistiche

Possono concorrere al soddisfacimento del requisito d'esercizio "rapporto operatore socio educativo:utenti", specifico per le diverse DGR di riferimento per le unità d'offerta sociale per minori e per persone con disabilità, anche altre figure professionali o specialistiche coinvolte nella realizzazione di specifiche attività o progetti previsti all'interno della Carta dei Servizi esclusivamente e limitatamente nei giorni e nelle ore necessarie per lo svolgimento di tali attività.

In nessun caso tali figure professionali o specialistiche (ad esempio maestri d'arte, artigiani, esperti in campo artistico o sportivo/attività motorie, figure laureate per il supporto allo studio etc) possono sostituire il personale educativo o svolgere attività di tipo socio educativo.

Esempio: in una comunità educativa, se sono presenti 5 utenti con un maestro d'arte, si ritiene soddisfatto il requisito "operatore socio educativo:utenti" limitatamente al tempo dedicato al laboratorio. Se nella comunità educativa sono invece presenti 10 utenti, il requisito "operatore socio educativo:utenti" è soddisfatto con la presenza di 1 operatore socio educativo e 1 maestro d'arte, quest'ultimo relativamente al tempo dedicato al laboratorio.

Specifica per i Centri Socio Educativi e per i Centri di Aggregazione Giovanile

Per i Centri Socio Educativi è possibile assumere anche maestri d'arte, artigiani, ecc. purché abbiano una comprovata esperienza triennale nel settore unitamente ad esperienza specifica con utenza con disabilità. In alternativa all'esperienza

specifica è richiesta la partecipazione ad iniziative di formazione e/o aggiornamento per un minimo di 40 ore annuali.

Per i Centri di Aggregazione Giovanile, richiamata la normativa di riferimento (PSA1988/90 – d.c.r. n. IV/871 del 1987) che prevede tra gli standard di personale la figura dell'“educatore”, si precisa che tale figura, alla luce delle normative nazionali e regionali intervenute negli anni, è riferibile ai titoli individuati per l'operatore socio educativo e che è sempre possibile, come sopra specificato, affiancare altre figure professionali o specialistiche che concorrono al soddisfacimento dello standard di personale previsto.